

## **COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) PARROTTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) MAUGERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) CAPOBIANCO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore CAPOBIANCO ERNESTO

Nella seduta del 27/10/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## **FATTO**

Il ricorrente, dopo un infruttuosa interlocuzione con l'intermediario in sede di reclamo, con ricorso del 20 aprile 2015 adiva l'ABF dolendosi per l'illegittima segnalazione in SIC della propria posizione in ragione dell'assenza del prescritto preavviso ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Codice deontologico.

Concludeva chiedendo la cancellazione del proprio nominativo in SIC.

Costituitosi, il resistente asseriva di aver, in ottemperanza a quanto prescritto dal codice deontologico, spedito svariati solleciti al ricorrente, solleciti che allegava alle proprie controdeduzioni. Non formulava specifiche richieste conclusive.

## **DIRITTO**

Sul tema della legittimità della segnalazione nei sistemi informativi creditizi è utile ricordare che l'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004), nel prevedere che il partecipante ai sistemi informativi (ossia l'intermediario) debba avvertire l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, tutela



il diritto del cliente a regolarizzare la sua posizione prima che la banca provveda alla segnalazione negativa. La previsione appare chiaramente finalizzata a consentire all'interessato di impedire, mediante l'adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta con la banca, la pubblicazione della citata segnalazione.

La difesa dell'intermediario è incentrata sulla circostanza di aver assolto le garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in SIC.

Sta di fatto tuttavia che sono state prodotte le relative missive, ma non la prova della ricezione del preavviso che va data dall'intermediario in maniera univoca e incontrovertibile (tra le altre Coll. Coord., n. 3089 del 24 settembre 2012, Coll. Napoli, n. 3884 del 23 giugno 2014).

Sulla violazione dei codici deontologici questo Collegio può fondare la propria decisione a norma di quanto disposto dall'art. 6, comma 5, della deliberazione Cicr 29 luglio 2008, n. 275.

Ne consegue l'illegittimità della segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie per difetto del requisito procedimentale richiesto ex lege e l'obbligo per l'intermediario di provvedere alla cancellazione del nominativo del ricorrente dalle banche dati in cui è stata riportata la segnalazione medesima.

## P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO